

COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza



Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 03/05/2022 al 18/05/2022

*L'incaricato della pubblicazione
ROSA GRAZIADEI*

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. N. 01 del 12/04/2022 Prot.n. 2224	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022
---	---

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dodici (12) del mese di Aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Prog	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	Michele UNGARO	X	
2	Salvatore URGÀ	X	
3	Marco IMUNDO	X	
4	Nicola MANZI	X	
5	Giovanni Rosario D'EUFEMIA	X	
6	Rosario Luigi TRIVIGNO		X
7	Rocco Vincenzo FANELLI	X	
8	Vincenzo PAVESE	X	
9	Rocco MARTOCCIA	X	
10	Giuseppe TRIVIGNO	X	
11	Maria PAVESE	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO

Partecipa il Segretario Dr. Giovanni CONTE

La seduta è aperta al pubblico attraverso diretta streaming.

Premesso che sulla presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, ha espresso parere favorevole.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

IL SINDACO/PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto al n. 1 dell'o.d.g., illustrando che è rimasto tutto invariato rispetto allo scorso anno.

Interviene il consigliere Giuseppe Trivigno il quale ribadisce, come peraltro già evidenziato lo scorso anno, che occorre fare una distinzione delle aliquote tra alcuni beni immobili che non hanno di fatto il valore attribuito pur rientrando nella stessa categoria catastale, riferendosi in particolare alla categoria D, ove all'interno vi sono degli immobili che, benché catastalmente individuati come D1, non hanno di fatto la stessa redditività di altri immobili sempre rientranti nella stessa categoria, questo nell'ottica di una maggiore equità fiscale.

Interviene il Sindaco/Presidente il quale ricorda bene la richiesta avanzata già lo scorso anno dal Gruppo consiliare "Riflettiamo Insieme" ed invita i soggetti interessati a procedere autonomamente ad effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in questione, altrimenti bisognerebbe operare una diminuzione dell'aliquota a tutte le categorie di immobili, e non solo ad una delle sottocategorie rientranti nella categoria D.

Inoltre, si impegna a formulare un quesito scritto all'organo competente sulla fattibilità di una differenziazione delle aliquote per gli immobili rientranti nella stessa categoria.

Interviene il consigliere Martocchia Rocco, il quale sentito l'intervento del Sindaco, anticipa il voto di astensione del proprio Gruppo Consiliare.

Dopodiché, non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri presenti, il Sindaco/Presidente indice la votazione per alzata di mano per l'approvazione del punto n. 1 posto all'o.d.g..

L'esito della votazione, proclamato dallo stesso Sindaco/Presidente è del seguente tenore:
Presenti= 10, Votanti=10, di cui Favorevoli= 7, Astenuti= 3 (Martocchia R., Pavese M., Trivigno G.).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147-bis, del D.Lgs n. 267/2000, emessi dai Responsabili delle Aree interessate;

Considerato che:

- l'art. 151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Considerato che:

- si rende necessario stabilire le tariffe e l'aliquota IMU per l'anno 2022, relativi agli immobili siti nel territorio del Comune di Laurenzana, escluse le abitazioni principali;
- la Legge di bilancio ha stabilito, anche per l'anno 2021, che l'IMU è dovuta sull'abitazione principale solo se è un'abitazione di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), di conseguenza chi possiede un'immobile adibito ad abitazione principale, ma che non si qualifica come abitazione di lusso, rientrante nelle categorie catastali da A2 ad A7, è esonerato dal pagamento sia della prima rata, prevista per il 16 giugno 2020, sia il saldo a dicembre;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Considerato, altresì, che la Legge di Bilancio, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, ha eliminato l'agevolazione di esenzione dall'IMU sulla prima casa posseduta dagli italiani titolari di pensione estere ed iscritti all' AIRE (D. Lgs. n. 47/2014);

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

Visto l'articolo 42, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

con votazione, che si ricorda essere del seguente tenore:

Presenti= 10, Votanti=10, di cui Favorevoli= 7, Astenuti= 3 (Martoccia R., Pavese M., Trivigno G.).

DELIBERA

DI APPROVARE, per l'anno 2022, le aliquote come riportate nella tabella successiva:

Tipologia Fabbricato	Categoria Catastale	Aliquota
Abitazione Principale	A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7	ESENTE
Abitazione Principale anche se locata	A1 - A8 - A9 - A10 - A11	6,00 PER MILLE
Seconda abitazione		8,60 PER MILLE
Seconda abitazione locata con contratto registrato	Per un massimo di 5 anni	5,60 PER MILLE
Abitazione in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli		8,60 PER MILLE
Pertinenze abitazione principale 1) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	C2- C6 - C7	ESENTE
Fabbricati Rurali Strumentali		ESENTE
Terreni agricoli		ESENTE
Aree Fabbricabili		8,60 PER MILLE
Immobili a destinazione speciale	D1-D2-D3-D4-D5- D6-D7- D8-D9	10,60 PER MILLE
Immobili a destinazione speciale	D10	ESENTE

DI STABILIRE l'esonero del pagamento per importi inferiori ad euro 4,00 (Quattro), ai fini del versamento;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.

DI COMUNICARE ai Consiglieri comunali il deposito degli atti di bilancio presso l'Ufficio Segreteria.

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il servizio Affari Generali - Segreteria procederà alla pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente - sezione Bilanci", dei dati relativi al presente atto, in formato tabellare.

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente Deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione e per alzata di mano, il cui esito proclamato dal Sindaco/Presidente è del seguente tenore: Presenti= 10, Votanti=10, di cui Favorevoli= 7, Astenuti= 3 (Martoccia R., Pavese M., Trivigno G.)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 12/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni CONTE

IL SINDACO
f.to Michele UNGARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente dal 03/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/05/2022 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Addì, 03/05/2022



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Ausilia Angela ROMANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Addì, 03/05/2022

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni CONTE

- Copia conforme all'originale

Addì, 03/05/2022



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Ausilia Angela ROMANO